



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**2909** del **25/10/2022**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE N. 9/2010 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI - TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE - SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

Proponente:

PF Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

U.O. proponente:

PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 “smaltimento dei rifiuti” comma 6 bis che prevede che “ *le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*

I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”

;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente

della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l’art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell’aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l'area del territorio del Comune di Prato;

Preso atto che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata “Area Piana Prato-Pistoia”, sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che per i Comuni inseriti nell’elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, il Sindaco , quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Visto il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 64 del 01/08/2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza un vademecum informativo sulle buone pratiche da adottare nei periodi di criticità



ambientale dovuta al superamento dei valori limite per il parametro PM 10 polveri sottili;

Vista la DGR 814 del 01/08/2016 *“L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011 “;*

Ritenuto quindi di attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste;

Dato atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), saranno adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a partire dal giorno 01 novembre 2022 e sino al 31/03/2023, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM₁₀, il rispetto di quanto segue:

è vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto .

INCARICA

La Polizia Municipale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della



Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Matteo Biffoni